



SANONANI - ETS

STATUTO SOCIALE

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Denominazione

È costituita un'associazione avente la seguente denominazione: "SANONANI – ETS" ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n.117/2017, e delle disposizioni del codice civile in quanto compatibili

Essa ha l'obbligo di fare uso nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico della locuzione "Ente del Terzo Settore" o dell'acronimo "ETS".

L'Associazione è apolitica, apartitica, senza scopo di lucro ed intende operare nel pieno rispetto dei principi di uguaglianza, sussidiarietà e pari opportunità tra uomini e donne.

L'Associazione ha durata illimitata; è disciplinata dal presente Statuto e agisce ai sensi e per gli effetti degli articoli 36 e seguenti del codice civile, della disciplina specialistica di settore e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha la propria sede in Italia e più precisamente ad Aosta (AO), Piazza Chanoux n. 28.

Il Consiglio direttivo ha facoltà di istituire sedi decentrate in Italia ed all'estero, qualora ciò risulti utile allo sviluppo dell'attività associativa.

Art. 3 - Finalità

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale nell'ambito della beneficenza, dell'assistenza sanitaria e socio – sanitaria e dell'istruzione a favore di persone in condizioni di svantaggio fisico, psichico o sociale, presenti sia sul territorio italiano che nei Paesi in via di sviluppo.

L'Associazione persegue con metodo di continuità, obiettivi quali il soddisfacimento dei bisogni primari, la salvaguardia della vita umana, l'autosufficienza alimentare, la valorizzazione delle risorse umane, il miglioramento della condizione delle fasce deboli, l'istruzione, il tutto in particolare per l'infanzia.

Art.4 – Oggetto sociale

L'Associazione può svolgere le attività di cui al comma 1, lettere a, b, c, d, i, k, n, o, u, v e w dell'articolo 5 D.Lgs. n. 117/2017 e in particolare si propone di:

- a) costruire una casa per orfani, bambini di strada e bambini svantaggiati e fornire loro le dovute cure: vitto, alloggio, vestiario, cure mediche, cure riabilitative, in Nepal;
- b) educare e fornire formazione attitudinale ai minori in Nepal;
- c) finanziare e realizzare nei Paesi emergenti altri progetti di sviluppo con prevalenza per quelli che riguardano l'infanzia;
- d) raccogliere fondi per adozioni a distanza di bambini;

- e) valorizzare le differenti culture per un reciproco rapporto di fiducia e fratellanza;
- f) promuovere, attraverso i mezzi di comunicazione sociale di vario tipo, la conoscenza tra i popoli;
- g) provvedere ad organizzare ed inviare nei paesi in via di sviluppo uomini e mezzi, aiuti tecnici, alimentari, assistenza sanitaria, istruzione e formazione;
- h) programmare e organizzare iniziative formative quali: viaggi organizzati, campi di lavoro, allestimento di materiale informativo, incontri e serate di intrattenimento anche musicale per favorire la conoscenza dei problemi dei paesi in via di sviluppo;
- i) avanzare aiuti urgenti per sopperire a situazioni di emarginazione e di degrado;
- j) svolgere qualsiasi altra attività inerente gli scopi istituzionali dell'Associazione;
- k) svolgere attività di autofinanziamento, anche attraverso operazioni commerciali, se compatibili con lo status giuridico dell'Associazione.

Ai sensi dell'articolo 6 D.Lgs. n.117/2017, l'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri ed i limiti definiti con appositi decreti ministeriali.

L'assemblea potrà limitare l'esercizio delle attività diverse di cui all'articolo 6 D.Lgs. n.117/2017, il cui esercizio è demandato al Consiglio Direttivo che riferirà all'Assemblea in merito ai risultati raggiunti in occasione della predisposizione del rendiconto annuale.

L'Associazione, per raggiungere il suo scopo, si avvarrà in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

L'Associazione potrà svolgere le predette iniziative direttamente o in collaborazione con altri enti pubblici e privati.

L'attività dell'aderente all'Associazione non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; gli si possono solo rimborsare le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ed entro i limiti preventivamente stabiliti al Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Per la realizzazione delle iniziative coerenti alle proprie finalità, l'Associazione potrà collaborare e aderire a consorzi e associazioni con organizzazioni non governative, enti, istituzioni, imprese pubbliche e private, nazionali ed internazionali. L'Associazione, al fine di accrescere l'efficacia della propria azione, potrà aderire con delibera dell'assemblea dei soci a coordinamenti nazionali ed internazionali accettandone le norme statutarie.

Art. 5 - Convenzioni e contributi

L'Associazione può esercitare, a norma dell'articolo 7 D.Lgs n.117/2017, anche finalità di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.



In via esemplificativa, l'Associazione ha facoltà di chiedere sovvenzioni, finanziamenti, sponsorizzazioni a soggetti pubblici e privati e conseguentemente provvedere attraverso il proprio rappresentante legale ad incassare le somme elargite rilasciando quietanza liberatoria per esonero o responsabilità. L'Associazione dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi sovranazionali, nazionali o locali di governo, delle aziende pubbliche e private.

L'Associazione può stipulare convenzioni con enti e organismi internazionali (Nazioni Unite, Unione europea, ecc.), nazionali (Stato, Regioni, enti locali, ecc.) e altri soggetti giuridici pubblici e privati ed i loro Consorzi, per la realizzazione di specifiche attività.

L'Associazione si impegna a non favorire o promuovere gli interessi economici, politici, sociali o sindacali di soci, amministratori, dipendenti o soggetti a qualunque titolo facenti parte dell'Associazione o comunque legati ad essa da un rapporto di prestazione d'opera retribuita, ovvero nei confronti dei soggetti giuridici che effettuino erogazioni liberali a favore dell'Associazione.

Art. 6 - Durata

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato, salvo scioglimento ai sensi dell'art. 15 del presente statuto.

Art. 7 - Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente dell'Associazione;
- il Vice-Presidente;
- il Segretario;
- l'organo di controllo.

Art. 8 – Libri sociali

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali presso la sede sociale, previa richiesta scritta da evadere entro 60 giorni, senza possibilità di estrarre copie.



TITOLO II - ASSOCIATI

Art. 9 - Qualifica degli associati

Possono essere associati persone fisiche ed enti che ne fanno espressa richiesta scritta e si impegnano a condividere le finalità associative, il presente statuto e le deliberazioni degli organi sociali.

L'Associazione è costituita dai soci fondatori e dai soci ordinari.

I soci fondatori e i soci ordinari sono tenuti al pagamento di una quota sociale annua determinata dal Consiglio Direttivo, partecipano all'assemblea degli associati ed hanno diritto di voto.

Sono considerati soci fondatori quelle persone presenti all'assemblea costitutiva.

Le quote sociali sono intrasmissibili.

Fra i soci aderenti all'Associazione esiste parità di diritti e di doveri. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi.

Art. 10 – Ammissione

Si diventa soci ordinari presentando domanda di ammissione scritta, sostenuta da almeno due soci, all'esame del Consiglio direttivo, con l'indicazione dei propri estremi anagrafici e dei recapiti, anche telematici, per ricevere le comunicazioni sociali.

Il Consiglio direttivo, con propria delibera, accoglie o respinge la domanda di ammissione.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e deve essere annotata, a cura dello stesso Consiglio direttivo, nel registro degli associati.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. Inoltre l'adesione all'Associazione comporta l'accettazione delle norme dello statuto e dell'eventuale regolamento interno.

Nel caso in cui il Consiglio direttivo non accolga la domanda di ammissione, i soci presentatori in questione, non condividendone le ragioni, possono presentare istanza al Presidente per la votazione in Assemblea, in tal caso l'efficacia della ammissione è sospesa sino al pronunciamento.

Art. 11 – Recesso

La qualifica di socio si perde per:

- a. dimissioni, con effetto dal primo gennaio dell'anno successivo alla comunicazione scritta;
- b. morosità, dopo il mancato versamento di due annualità consecutive e per delibera del Consiglio direttivo;
- c. indegnità, deliberata dal Consiglio direttivo in seguito a gravi infrazioni alle norme statutarie o regolamentari, o comportamento lesivo del buon nome dell'Associazione.
- d. decesso.

Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci.



TITOLO III - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 12 - L'assemblea

L'assemblea ordinaria o straordinaria è presieduta dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente. Hanno diritto di partecipazione e voto tutti i soci fondatori e ordinari che siano in regola con le quote sociali e non siano decaduti ai sensi dell'art. 11 del presente statuto.

Ciascun associato ha diritto ad un voto che può essere esercitato da coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

È ammessa la rappresentanza dei soci per delega ad altri soci per quanti si trovino all'estero o siano assenti per validi motivi. Ogni socio può ricevere due sole deleghe che devono essere scritte. È ammessa anche la delega trasmessa a mezzo telematico.

L'assemblea ordinaria viene convocata dal Consiglio direttivo entro quattro (4) mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale.

L'assemblea straordinaria viene convocata ogni volta che il Consiglio direttivo lo ritenga necessario, ovvero su richiesta del Presidente o di almeno un quinto (1/5) dei soci aventi diritto al voto, sottoponendo alla discussione dell'assemblea dei soci l'ordine del giorno programmato.

L'assemblea sia ordinaria, sia straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza o la rappresentanza per delega di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le delibere vengono assunte a maggioranza assoluta dei voti dei presenti aventi diritto al voto per le assemblee ordinarie e con la maggioranza di almeno i due terzi dei presenti aventi diritto al voto per le assemblee straordinarie.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ogni delibera avviene a scrutinio palese salvo diversa richiesta da parte dei due terzi dei presenti.

L'assemblea dei soci può dotarsi di un regolamento interno, che stabilisca quanto non esplicitamente disciplinato dallo statuto, compresa la facoltà di tenuta con sistemi di audio/videoconferenza.

La convocazione è fatta tramite lettera o attraverso un fax o altro mezzo telematico, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, entro sette (7) giorni prima dell'adunanza.

Qualora i soci superino il numero di 50 aventi diritto al voto, in alternativa ad una delle modalità sopra indicate, la convocazione potrà essere effettuata con affissione di un avviso in bacheca almeno quindici (15) giorni prima dell'adunanza con l'indicazione di tutti gli elementi sopra indicati.

L'Assemblea ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione e in particolare:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- approva i rendiconti preventivi e consuntivi, delle relazioni annuali del consiglio direttivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;



- delibera sulla esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

All'assemblea straordinaria è riservata:

- la modifica del presente statuto;
- lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Ogni deliberazione dell'assemblea è inappellabile.

Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha il diritto di consultare il verbale dei lavori dell'Assemblea redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

Art. 13 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti compreso tra tre (3) e sette (7), tutti nominati dall'assemblea ordinaria dei soci che restano in carica per tre (3) anni fino alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno della loro carica e sono rieleggibili senza limiti. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati. Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri, i sostituti sono nominati dagli altri componenti e restano in carica sino alla prima assemblea utile che provvederà a sostituirli, salvo che venga meno la maggioranza dei componenti nominati dall'assemblea nel qual caso il Consiglio si ritiene decaduto ed il Presidente o il consigliere più anziano in ordine di età deve convocare senza indugio l'assemblea.

Al consiglio direttivo spettano i seguenti compiti:

- eleggere il proprio Presidente e Vice Presidente con indicazione di durata della carica;
- eseguire le deliberazioni e dare corso agli indirizzi dell'assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio, nonché l'eventuale bilancio sociale nei casi previsti dalla normativa vigente o in via facoltativa;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- curare la gestione dei beni mobili e immobili dell'associazione o da essa detenuti;
- compiere ogni atto di amministrazione per il perseguimento delle finalità associative che non sia per legge o per statuto di competenza dell'assemblea o di altro organo;
- determinare annualmente l'ammontare delle quote sociali;

Il Consiglio può attribuire ad uno o più componenti specifica delega per il compimento di atti o di categorie di atti.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente e in sua assenza dal Vice-Presidente, si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno un terzo (1/3) dei suoi membri.

Bh

Il Consiglio si riunisce previa convocazione del Presidente, mediante l'invio, almeno cinque giorni prima della riunione, di comunicazione scritta, recante il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare, a mezzo e-mail, posta raccomandata a/r ed ogni altro strumento che garantisca l'avvenuta ricezione. In casi di urgenza il Consiglio può essere convocato con un preavviso di ventiquattro ore.

Il Consiglio può riunirsi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza a condizione che sia garantito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia garantito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. In tal caso la riunione si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Il Consiglio si ritiene validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti in carica e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

In assenza di convocazione, il Consiglio si ritiene altresì validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti in carica, i quali, in caso di assenza, devono comunicare di essere stati informati della riunione e di non opporsi alla stessa.

Art. 14 - Il Presidente dell'Associazione

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.

Il Presidente ha la firma sociale e la legale rappresentanza di fronte a terzi ed in giudizio relativamente alla ordinaria amministrazione.

Egli cura, salvo quanto specificato all'art. 11, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione e ne coordina l'attività dando esecuzione alle delibere del Consiglio direttivo e dell'assemblea dei soci.

In particolare il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio direttivo concordando l'ordine del giorno con il Segretario;
- presiede l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci;

Il Vice-Presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 15 - Il Segretario

Il Segretario è eletto dal Consiglio direttivo.

Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea, del Consiglio direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive.

Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle assemblee, del Consiglio direttivo e del libro dei soci.

Art. 16 - Organo di Controllo

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.



L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. 117/2017.

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art.17 – Bilancio

L'esercizio sociale ha durata annuale e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea per l'approvazione il bilancio di esercizio nelle forme stabilite dall'articolo 13 D.Lgs. n.117/2017, nonché il bilancio sociale di cui all'articolo 14 D.Lgs. n. 117/2017, se previsto per legge o in via facoltativa. È compito del Consiglio Direttivo provvedere nei termini di legge al deposito presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore dei bilanci corredati della documentazione necessaria.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 D.Lgs. n.117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 18 - Amministrazione e patrimonio

Il patrimonio sociale è costituito dalle quote versate annualmente dai soci, dagli acquisti mobiliari ed immobiliari fatti a qualunque titolo, da donazioni, lasciti, sussidi e contributi concessi da istituti, enti pubblici e privati, associazioni o privati cittadini, anche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti, contributi di organismi internazionali, rimborsi derivanti da convenzioni, entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, ogni altra entrata compatibile con la natura giuridica dell'Associazione, lo statuto e la legge.

Al patrimonio sociale confluiscono gli eventuali avanzi di gestione con vincolo di destinazione alla realizzazione degli scopi istituzionali.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



Ogni anno, il Consiglio direttivo stabilisce le quote associative per l'anno successivo. In caso di mancata delibera entro il 31 dicembre di ogni anno, all'anno successivo si applicheranno le quote associative stabilite per l'anno precedente.

Art. 19 - Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento dell'Associazione o di estinzione, il patrimonio residuo deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore, ad altri enti del Terzo Settore, secondo le indicazioni deliberate dall'assemblea, la quale provvederà a nominare uno o più liquidatori, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 20 – Norme transitorie

In concomitanza con l'approvazione del presente statuto i soci fondatori provvederanno alla elezione del Consiglio Direttivo, del Presidente, del Vice-Presidente e del Segretario.

Art. 21 - Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole compositore e che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Aosta.

Art. 22 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si rinvia alla normativa vigente in materia di enti del Terzo settore di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 ed alle disposizioni del codice civile in quanto compatibili.

Art. 23 – Condizione sospensiva

Il presente statuto entrerà in vigore solo al momento dell'iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nonché al venir meno della normativa di cui agli articoli 10 e seguenti del D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997, inerenti le Onlus.

Il testo del presente statuto e la nuova denominazione andranno a sostituire quelli originari al verificarsi della condizione sopra riportata e comunque non prima del termine stabilito dall'art. 104 secondo comma del D.Lgs. n. 117/2017 e che sino a tale termine conserverà piena efficacia lo statuto originario.



Registrato ad AOSTA il 30.5.21 al n. 538
serie IX Esatti Euro

